

N. 14715/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08444/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8444 del 2023, proposto dalla società Neapolis 1799 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Dario Cesarano e Adriano Ingenito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

- della Determinazione Direttoriale, a firma del Direttore Generale dell'ADM, prot. n. 0156306 del 22 marzo 2023, recante la decadenza della Concessione n. n. 186/T2/TL2/08/R in proroga, in titolarità della Neapolis 1799 srl in proroga (all.

1);

- se ed in quanto lesiva, della Nota prot. n. 470175 del 13 ottobre 2022 dell'ADM, recante comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (all. 2);

- se ed in quanto lesivo, ed in parte qua, del DM n. 29 del 31/01/2000, "*Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo»*" (all. 3);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I fatti che rilevano ai fini della decisione della causa - così come risultanti dalla documentazione in atti - sono i seguenti:

a) l'odierna ricorrente è stata titolare di una concessione avente ad oggetto l'esercizio del gioco del Bingo di cui al D.M. n. 29/2000 in forza di apposita convenzione di concessione n. 186/T2/TL2/08/R sottoscritta in data 11 novembre 2008; la sala bingo oggetto di concessione è sita nel Comune di Fiumicino (RM), Via G. L. Bernini, s.n.c. ("Parco Leonardo");

b) nell'anno 2020, a causa della pandemia e in esecuzione delle misure all'uopo adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è stata disposta (in occasione della c.d. "seconda ondata") la sospensione dell'attività di gioco dal mese di ottobre 2020 fino al mese di giugno 2021;

c) nel frattempo, l'odierna ricorrente è stata interessata anche da un altro evento avverso di per sé ostativo allo svolgimento dell'attività di esercizio della sala bingo: ed infatti, in data 5 gennaio 2021, il Tribunale Penale di Civitavecchia ha emesso un'ordinanza a carico di due soci azionisti della società odierna ricorrente (uno dei quali anche legale rappresentante della società), ordinanza con la quale è stata irrogata, tra l'altro, la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio dell'attività imprenditoriale di giochi e scommesse;

d) successivamente, il Tribunale Penale di Roma – Sezione speciale Riesame – ha parzialmente riformato la surrichiamata ordinanza e, per l'effetto, ridotto a 6 mesi il divieto di svolgimento dell'attività imprenditoriale di esercizio di giochi e scommesse, sicchè tale divieto è cessato in data 20 luglio 2021;

e) conseguentemente, con nota del 9 novembre 2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo anche "ADM") – preso atto della richiesta della ricorrente di ritirare le cartelle che sono necessarie all'esercizio della sala bingo di Fiumicino – ha autorizzato la consegna di dette cartelle;

f) ciononostante, successivamente ADM constatava (in base al monitoraggio dei dati di gioco) che la ricorrente non aveva ancora ripreso l'attività presso la sala, tant'è che con nota prot. 486439/RU del 20 dicembre 2021 l'Ufficio Bingo di ADM informava la ricorrente di essere in attesa di urgenti giustificazioni sul protrarsi della mancata attività presso la sala, evidenziando altresì che in base all'art. 3, comma 5, lett. g) della convenzione di concessione, la società concessionaria del gioco del Bingo avrebbe dovuto *“garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni la settimana, compreso in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno”*;

g) con successiva nota prot. n. 522827/RU del 30 dicembre 2021, l'Ufficio Bingo di ADM ha invitato la ricorrente al versamento del *quantum* dovuto a titolo di proroga della concessione per il periodo di apertura delle sale;

- h) con successiva nota del 2 maggio 2022, ADM – premesso “*che la Neapolis 1799 s.r.l. a tutt’oggi non ha ripreso l’attività di gioco, benché autorizzata al ritiro delle cartelle a decorrere dal 10 novembre 2021 e che non ha fornito alcuna giustificazione alla nota dell’Ufficio Bingo prot. n. 486439/RU del 20 dicembre 2021 riguardo la mancata trasmissione dei dati di gioco*” – ha disposto la sospensione della concessione in virtù dell’art. 12 della convenzione di concessione;
- i) con successive comunicazioni trasmesse nel mese di maggio 2022, la ricorrente – preso atto dell’intervenuta sospensione della concessione – ha manifestato l’intenzione di garantire non soltanto la continuità del servizio ma anche la regolarizzazione del debito accumulato (ciò attraverso la definizione di un piano di rateizzazione delle somme residue dovute);
- l) con successivo provvedimento del 1° giugno 2022, ADM – preso atto che “*la società ha provveduto a versare tutti i canoni dovuti a titolo di proroga tecnica della concessione ex lege n. 147/2013 e ss.mm. e ii. fino al mese di maggio 2022 e, avendo riconosciuto il debito, ha chiesto la rateizzazione degli importi ancora dovuti per gli anni 2020 – 2021, al fine di poter riprendere l’attività presso la sala bingo in Fiumicino (RM)*”, e constatato anche che “*la Neapolis 1799 s.r.l., nella persona del nuovo rappresentante legale, ha chiesto di poter riprendere l’attività nel pieno rispetto delle norme che regolano la concessione*” – ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione della concessione;
- m) successivamente, con comunicazione del 18 luglio 2022, ADM – preso atto che “*con nota RU 235883 del 6/06/2022 sono stati sollecitati gli invii dei modelli necessari all’acquisizione della documentazione antimafia e all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità soggettiva da parte del concessionario*” e che “*anche tali dichiarazioni, ad oggi, non sono pervenute*”, nonché del fatto che “*dal monitoraggio dei dati di gioco, risulta che codesta Società, benché autorizzata sin dal 01/06/2022, non ha effettuato la raccolta del gioco né ha prelevato cartelle di gioco presso il suddetto Ufficio dei Monopoli*” – ha avviato il procedimento di decadenza dalla concessione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990;

n) con successiva lettera di risposta del 21 luglio 2022, l'odierna ricorrente ha: (n.1) in primo luogo trasmesso le contabili dei bonifici di pagamento delle somme dovute; (n.2) in secondo luogo inviato anche la documentazione antimafia del cui mancato invio si era doluta ADM; (n.3) in terzo luogo esposto di essere *“affranta dalla mancata raccolta del gioco scaturente unicamente dalla mancata presenza di clientela all'interno dei propri locali commerciali; da ciò discendendo altresì il mancato prelievo di cartelle di gioco presso i Vostri Uffici (per averne ancora la Società nella propria disponibilità)”*;

o) con atto del 5 agosto 2022, ADM – preso atto di quanto esposto dalla ricorrente con la summenzionata missiva del 21 luglio 2022 – ha disposto l'archiviazione del procedimento di decadenza dalla concessione;

p) in data 16 settembre 2022, ADM ha effettuato un nuovo sopralluogo presso la sala bingo dell'odierna ricorrente, all'esito del quale la stessa ADM ha poi trasmesso alla ricorrente - in data 13 ottobre 2022 - una nuova comunicazione di avvio di un secondo procedimento di decadenza dalla concessione; con tale comunicazione ADM ha contestato alla ricorrente i seguenti addebiti:

“A seguito del sopralluogo effettuato in data 16/09/2022 presso la sala bingo in oggetto, si è riscontrato che codesta Società non è in possesso del T.U.L.P.S. rilasciato dalla Questura di Roma, intestato alla Sig.ra Coppola Carmen, nuovo rappresentante legale.

Ricordando che il possesso del T.U.L.P.S. in corso di validità è necessario per lo svolgimento dell'attività di gioco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 3, comma 5 lett.

a) della convenzione di concessione, si invita codesta Società a presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente nota l'autorizzazione in parola intestata alla Sig.ra Coppola Carmen.

Inoltre, codesto Concessionario non ha provveduto a trasmettere i modelli necessari all'acquisizione della documentazione antimafia e all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità, più volte sollecitati, da ultimo con nota RU 365970 del 5/08/2022, in quanto le dichiarazioni pervenute e datate 20/07/2022 sono incomplete negli allegati B2 e C2 e prive dei documenti di riconoscimento dei soggetti interessati.

Si segnala, altresì, che l'attestazione del bonifico di € 7.500,00 del 1/09/2022, relativa al canone di proroga del mese di agosto 2022, è pervenuta priva del CRO e pertanto non è valida quale attestazione dell'avvenuto pagamento; medesima situazione per il bonifico di € 12.375,80 del 1/09/2022 riguardante la 4^a rata della rateizzazione dei canoni relativi ai mesi di apertura della sala negli anni 2020-2021, accordata da questo Ufficio con nota RU 222977 del 26/05/2022. Infine, non è stata ancora trasmessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento della 5^a rata di € 12.363,11 il cui termine è scaduto il 10/10/2022”;

q) in data 18 ottobre 2022, l'odierna ricorrente ha trasmesso ad ADM le proprie osservazioni difensive in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del 13 ottobre 2022;

r) in data 22 marzo 2023, ADM ha disposto la decadenza della ricorrente dalla concessione in base alle seguenti motivazioni:

i) *“le controdeduzioni prodotte dalla Società Neapolis 1799 srl, titolare della concessione per la raccolta del gioco del Bingo n. 186/T2/TL2/08/R, non sono esimenti in quanto la società in parola non ha mai ripreso l'attività di gioco dall'ultima partita del 3 ottobre 2020, benché autorizzata al ritiro delle cartelle a decorrere dal 9 novembre 2021”;*

ii) *la ricorrente “non ha provveduto all'integrazione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. nr. 445 del 2000, impedendo, alla scrivente, di poter effettuare le verifiche richiesti dalla vigente normativa in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi”;*

iii) *“come chiarito dalla Questura di Roma con nota del 5 dicembre 2022, acquisita in ingresso al prot. 553364, la Neapolis 1799 srl non è risultata in possesso di una regolare licenza ex articolo 88 del T.U.L.P.S. intestata all'attuale rappresentante legale. Ciò in violazione dell'articolo 8 del T.U.L.P.S. che prevede: “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse...”;*

iv) *la ricorrente “non ha provveduto all'integrale pagamento dei canoni di proroga della concessione richiesti con nota prot. 434747/RU del 26 settembre 2022 e da ultimo con nota prot.*

47029 del 25 gennaio 2023, pur avendone riconosciuto, evidentemente, la debenza con lettera dell'8 febbraio 2023, acquisita in ingresso al prot. nr. 81861/RU”;

v) “il deposito di valida e idonea garanzia costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto concessorio e che ad oggi nulla risulta trasmesso a questa Agenzia”;

vi) “a seguito di verifica sulla regolarità contributiva è risultato inoltre a carico della Neapolis 1799 srl un debito nei confronti dell'INPS di euro 15.371,71”;

s) la summenzionata decadenza dalla concessione riposa, *inter alia*, sulle previsioni dell'art. 13, co. 1, lettere a) e c) della convenzione di concessione, le quali dispongono che ADM può dichiarare la decadenza dalla concessione “in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore” e anche “quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dei decreti direttoriali indicati in premessa”.

2. Chiariti i fatti di causa, la ricorrente insta – con l'odierno ricorso – per l'annullamento del summenzionato provvedimento di decadenza per essere quest'ultimo affetto dai seguenti vizi:

(i) “VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione artt. 3 e 6, L. n. 241/1990 – violazione principio di proporzionalità – violazione principio del legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della convenzione e dell'art. 3 del DM n. 29/2000 – violazione art. 3 Cost. - violazione principi generali dell'ordinamento) ECCESSO DI POTERE (errore di fatto – difetto del presupposto – difetto di istruttoria e di motivazione - incoerenza – contraddittorietà - arbitrarietà)”;

(ii) “VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione artt. 3, 6, 7 e ss. L. n. 241/1990 – violazione del giusto procedimento) ECCESSO DI POTERE (difetto di motivazione e di istruttoria - arbitrarietà)”.

3. ADM si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito.

4. All'udienza del 17 luglio 2024 il Collegio – previa discussione della causa – ha introiettato quest'ultima in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è infondato e va quindi respinto.

6. L'esposizione delle ragioni per cui l'odierno ricorso è ritenuto infondato non può prescindere dalla preliminare constatazione del fatto che l'atto impugnato (*id est* la determinazione dirigenziale di decadenza dalla concessione della sala bingo) è plurimotivato.

Sovviene in proposito, pertanto, il consolidato indirizzo giurisprudenziale ai sensi del quale *“per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze”* (Consiglio di Stato, sez. III, 16/06/2023 n. 5964).

Nel caso di specie, pertanto, l'eventuale accertamento della legittimità di *anche una sola* delle motivazioni su cui l'atto decadenziale è basato comporta, a cascata, l'inevitabile reiezione dell'intero ricorso.

7. Fermo quanto precede, una delle motivazioni dell'atto impugnato consiste nel fatto che *“la Neapolis 1799 srl non è risultata in possesso di una regolare licenza ex articolo 88 del T.U.L.P.S. intestata all'attuale rappresentante legale. Ciò in violazione dell'articolo 8 del T.U.L.P.S. che prevede: “le autorizzazioni di polizia sono personali”*.

Il Collegio ritiene che tale motivazione resista alle censure dell'odierna ricorrente ed appaia, quindi, pienamente idonea a giustificare la decadenza dalla concessione.

7.1. Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'attività di gestione di una sala bingo in regime di concessione pubblica presuppone la titolarità - in capo al legale rappresentante della società concessionaria - della licenza di polizia all'esercizio dell'attività di scommesse *ex art. 88 TULPS* (il quale dispone che *“la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”*).

Tale licenza per un verso costituisce una condizione di regolarità amministrativa minima ed indispensabile (ovverossia una *conditio sine qua non* dello svolgimento dell'attività di scommesse in regime di concessione) e per altro verso va individualmente imputata alla persona fisica del legale rappresentante della società concessionaria (e non direttamente alla società concessionaria), giusta il disposto dell'art. 8 del TULPS secondo il quale *“le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge”*.

A quest'ultimo riguardo, peraltro, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che *“l'art. 8 del regio decreto n. 773/1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali, va interpretato nel senso che, in presenza di un'organizzazione in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad una persona fisica - investita di poteri di rappresentanza organica della società - la quale resta dunque responsabile dell'attività autorizzata, ed è tenuta a vigilare sul comportamento di tutti i soggetti comunque coinvolti nell'esercizio dell'attività”* (*ex multis* T.A.R. Catania, sez. III, 27/04/2020, n. 817).

In sintesi, quindi, l'attività di gestione di una sala bingo svolta in regime di concessione non può prescindere dalla titolarità, a monte, della licenza di polizia *ex art. 88 TULPS* in capo al singolo legale rappresentante della società concessionaria.

7.2. Fermo quanto precede, nel caso di specie risulta *ex actis* che:

- a) la licenza *ex art. 88 TULPS* avente ad oggetto la gestione della sala bingo della ricorrente è stata rilasciata al sig. Dario Coppola - in qualità di (allora) legale rappresentante della società ricorrente - in data 10 aprile 2006;
- b) la concessione di cui si controverte è stata sottoscritta in data 11 novembre 2008 dal sig. Dario Coppola in qualità di (allora) legale rappresentante della società ricorrente;
- c) al più tardi in data 18 luglio 2018, il ruolo di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ricorrente è stato assunto da un nuovo soggetto, e cioè dalla sig.ra Carmen Coppola (*id est* una persona *diversa* rispetto al sig. Dario Coppola titolare della licenza *ex art. 88 TULPS*), così come risulta dalla visura camerale in atti;
- d) quanto precede è stato rilevato da ADM soltanto in occasione del sopralluogo effettuato in data 16 settembre 2022 presso gli uffici della società ricorrente;
- e) appena 7 giorni dopo detto sopralluogo, e cioè in data 23 settembre 2022, la società ricorrente si è premurata di conferire al sig. Dario Coppola – *id est* all'unico soggetto titolare della licenza di polizia *ex art. 88 TULPS* – una procura speciale avente ad oggetto lo svolgimento di numerose attività in seno alla società (cfr. ancora visura camerale in atti).

Tanto basta a dimostrare, pertanto, che quantomeno per più di 4 anni (cioè dal 18 luglio 2018 al 23 settembre 2022) la persona fisica investita dei poteri esclusivi di rappresentanza organica della società (*id est* la sig.ra Carmen Coppola) è stata incontestabilmente sprovvista della licenza di polizia allo svolgimento dell'attività di gestione di una sala bingo *ex art. 88 TULPS*.

Il che costituisce un chiaro motivo di revoca e decadenza dalla concessione *ex art. 13, co. 1*, della convenzione intercorsa tra ADM e l'odierna ricorrente, in quanto:

- a) è in tal modo sopravvenuta – peraltro per un ampio lasso temporale (nella migliore delle ipotesi più di 4 anni) – la carenza di uno dei requisiti-base che legittimavano

l'affidamento della concessione, *id est* l'essere in possesso della licenza di polizia allo svolgimento dell'attività di scommesse *ex art. 88 TULPS* (cfr. art. 13, co. 1, lett. a, della convenzione di concessione);

b) lo svolgimento abusivo dell'attività di scommessa integra, *ictu oculi*, una grave violazione della normativa di riferimento del settore (cfr. art. 13, co. 1, lett. c, della convenzione di concessione).

Né può essere revocato in dubbio il carattere *grave* di detta violazione, attesa l'indiscutibile centralità degli interessi pubblici (*id est* ordine pubblico e sicurezza pubblica) che presiedono alla disciplina di legge secondo cui l'attività di scommesse – anche se oggetto di regolare concessione – deve essere comunque previamente assentita con autorizzazione di Polizia *ex art. 88 TULPS*.

La piena sufficienza motivazionale del richiamo di ADM alla prolungata carenza della licenza *ex art. 88 TULPS* esonera il Collegio – in ossequio alle surrichiamate coordinate ermeneutiche in materia di provvedimento plurimotivato – dall'obbligo di scrutinare la legittimità degli ulteriori profili motivazionali dell'atto impugnato contestati con l'odierno ricorso, sicchè le relative censure devono considerarsi assorbite.

8. Va soltanto soggiunto, per completezza di esposizione, che il provvedimento impugnato reca un'altra motivazione assolutamente risolutiva e dirimente (da sola bastevole a giustificare la decadenza dalla concessione), e cioè quella della mancata ripresa dell'attività della sala bingo sin dal 3 ottobre 2020 (ancorchè la stessa ricorrente fosse stata autorizzata al ritiro delle cartelle sin dal 9 novembre 2021).

Mette conto osservare, a tal riguardo, che l'art. 13, co. 1, lett. b), della convenzione di concessione prevede *expressis verbis*, tra le causali di decadenza, l'“*interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore*”.

Orbene, nel caso di specie:

a) ADM ha fornito prove dirimenti e puntuali (*id est* i verbali di sopralluogo e l'estratto dei dettagli dell'ultima partita giocata presso la sala bingo) del mancato svolgimento di qualsiasi attività di sala bingo per l'intero periodo compreso tra il 3 ottobre 2020 e la data di decadenza dalla concessione (22 marzo 2023);

b) se per un verso è vero che l'interruzione dell'attività è stata inizialmente cagionata da cause di forza maggiore (*id est* pandemia e provvedimenti penali interdittivi) per altro verso è anche vero che nel prosieguo l'interruzione dell'attività protrattasi dal 9 novembre 2021 al 22 marzo 2023 non è affatto dipesa da alcuna causa di forza maggiore (a nulla rilevando, a tal proposito, l'asserita scarsa affluenza di clientela, posto che quest'ultima può giustificare semmai una contrazione di ricavi, ma non anche la completa stasi della sala bingo);

c) né rilevano (al fine di dimostrare la continuazione dell'attività della sala bingo) le buste paga versate in atti dall'odierna ricorrente (buste paga relative a 4 dipendenti tenuti in servizio nel periodo aprile-dicembre 2022); tenuto conto, infatti, che nell'unità locale di Fiumicino la società ricorrente è stata autorizzata a svolgere – oltre al bingo – anche l'attività di gestione di una sala bowling e biliardo (cfr. pagg. 19 e 20 della visura camerale in atti, nonché verbale di sopralluogo del 16 settembre 2022), appare evidente che dette buste paga non bastano a dimostrare l'operatività di una sala bingo che in base alla documentazione di ADM è ferma sin dal 2020 (sicché è evidente che le buste paga in questione si riferiscono all'operatività della sala bowling e biliardo).

Va da sé che anche l'interruzione dell'attività della sala bingo costituisce - da sola considerata - una motivazione idonea a giustificare la decadenza dalla concessione (cfr. art. 13, co. 1, lett. b, della convenzione di concessione) a nulla rilevando il fatto che detta motivazione non fosse stata preannunciata con la comunicazione di avvio del procedimento.

Ciò in quanto non sono emerse circostanze atte a dimostrare che – in caso di diversa formulazione di detta comunicazione – l'esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso, il che consente di applicare il meccanismo sanante dell'art. 21 *octies*, co. 2, l. n. 241 del 1990.

9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di ADM e le liquida in misura complessivamente pari ad € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale.

Così deciso in Roma nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Igor Nobile, Primo Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

